NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE DI FIRME

Art. 18

Atti non soggetti a legalizzazione

Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1968, non più in vigore dal 7 marzo 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-documentazione-amministrativa-e-sulla-legalizzazione-e/art-18-atti-non-soggetti-a-legalizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it